

Oggi al Consiglio dei Ministri

## Voluntary disclosure, opportunità e criticità del rientro dei capitali

I contribuenti, e i loro professionisti, saranno chiamati a compiere attente valutazioni prima di decidere se usufruire o meno di questa particolare procedura, che è “ontologicamente” differente rispetto agli scudi fiscali e ai condoni degli anni passati.

*di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima (BA), Avvocato*

Il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe (il condizionale è sempre d’obbligo) licenziare i provvedimenti legislativi necessari per fornire il completo quadro normativo relativo alla procedura di c.d. voluntary disclosure (e alla questione strettamente connessa riguardante l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di autoriciclaggio così come previsto dai lavori della Commissione Greco).

Corollario di tali disposizioni normative saranno, poi, la modulistica necessaria per la conclusione e la definizione della procedura di “rientro dei capitali” (modulistica di cui cominciano a circolare le prime bozze) e i necessari chiarimenti amministrativi.

Il tutto nella scia di quanto già “anticipato” dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 25/E del 31 luglio 2013 e del contenuto dell’Emendamento AC 1865 alla legge di Stabilità (poi lasciato decadere).

Con questo provvedimento il Legislatore, nel contesto di un mutato scenario internazionale caratterizzato dall’inasprimento della lotta all’evasione fiscale (si pensi ad esempio ai numerosi accordi per lo scambio di informazioni sottoscritti di recente, alle iniziative dell’OCSE e dell’Unione Europea, al FATCA, all’Euroritenuta), intende introdurre nel nostro ordinamento un istituto già presente in altri Paesi (tra gli altri, Francia, Germania, Belgio) finalizzato, senza ombra di dubbio, a fornire una sorta di “ultima possibilità” a coloro che detengono asset all’estero in violazione della normativa relativa al monitoraggio fiscale (anche la ventilata limitazione della finestra di operatività della voluntary disclosure all’estate del 2015 sembra indirizzata a far coincidere il termine della procedura “premiata” con l’entrata in vigore dei trattati in materia di scambio di informazioni).

Questa premessa non può, quindi, non essere tenuta in debita considerazione nel contesto delle **valutazioni** che i contribuenti (e i loro professionisti) saranno chiamati a compiere prima di decidere se usufruire o meno di questa particolare procedura che, giova ricordare, è “ontologicamente” differente rispetto agli scudi fiscali ed ai condoni degli anni passati.

Con la procedura di **disclosure** dovranno emergere **tutti i capitali esteri dichiarati**, mentre con lo **scudo** si poteva procedere alla regolarizzazione anche di una sola parte di essi. L’onere economico sarà, inoltre, molto più elevato e, soprattutto, vi sarà la perdita dell’anonimato che era, al contrario, garantito dallo scudo fiscale.

Ciò premesso, in attesa dei provvedimenti legislativi e dei successivi provvedimenti di prassi interpretativa e applicativa, si può comunque già delineare un quadro di analisi finalizzato a **comparare i vantaggi e le criticità** insite nella procedura di rientro dei capitali esteri.

Innanzitutto, come detto, potrebbe trattarsi davvero dell’ultimo “treno” utile che, seppur a fronte del pagamento di tutte le imposte evase, permetterà di beneficiare di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative applicabili (l’entità della riduzione sarà legata alla localizzazione del patrimonio in un Paese che consente lo scambio di informazioni oppure in uno stato che non lo consente).

Inoltre, il soggetto che ha fatto emergere il patrimonio illecitamente detenuto all’estero si troverà nella situazione di poter disporre liberamente di tali beni anche al fine di implementare ulteriori operazioni che non potrebbero essere effettuate al permanere “illegale” dei beni all’estero (si pensi ad esempio al trasferimento di tali beni nel contesto di un passaggio generazionale).

Molto più rilevanti sembrano, invece, essere le **criticità** legate alla procedura di emersione.

Non si può non fare riferimento, ad esempio, alla **gestione degli aspetti penali** correlati all'emersione e ai possibili riflessi di natura penale che potrebbero ricadere sul soggetto interessato alla disclosure e sui eventuali soggetti terzi che dovranno essere dichiarati come "controparti" all'Amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura.

La stessa **assenza di anonimato** (almeno da un certo punto in avanti del procedimento di emersione) può essere considerata una criticità importante, anche in questo caso sia con riferimento al **soggetto "emergente"** sia ai **soggetti terzi** a lui collegati i cui nominativi vengono svelati al Fisco. In tal senso, dall'analisi delle bozze del "modello per l'ammissione alla procedura di emersione" che circolano in questi giorni, appare chiaro che l'Erario chiederà ai soggetti interessati all'emersione la disclosure completa non solo del proprio patrimonio, ma di tutti i **dati relativi alla formazione** dello stesso.

Altre criticità sono certamente rappresentate dall'**ampiezza del periodo di "osservazione"** e di applicazione della procedura di disclosure che in alcuni casi può arrivare sino all'anno di imposta 2003 - quale conseguenza della disciplina speciale che raddoppia gli ordinari termini di accertamento per questa tipologia di fattispecie - con tutte le evidenti **difficoltà** (spesso insuperabili) per la **ricostruzione documentale** di operazioni così risalenti nel tempo e dalla incertezza (ad oggi) circa i criteri di determinazione della base imponibile che verranno adottati dalla Amministrazione finanziaria.

Non da ultimo, si dovrà tenere in debita considerazione anche l'**eventuale costo fiscale connesso alla regolarizzazione** nel Paese dove i patrimoni sono detenuti, costo che rischia di far ulteriormente crescere l'onere complessivo (come già detto non indifferente) della procedura di emersione.

Sembra, quindi, che gli svantaggi siano tali da non rendere appetibile la procedura di voluntary disclosure per quei soggetti che detengono patrimoni all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale. Svantaggi che devono, però, essere assolutamente e in modo ragionevole comparati con la più evidente delle opportunità offerte da questa procedura di emersione che, come si diceva in precedenza, è rappresentata dal fatto che sembra essere davvero l'ultima possibilità offerta (oggi con lo scopo di reperire risorse aggiuntive da parte dell'Amministrazione finanziaria) prima che lo scenario internazionale renda davvero impossibile l'occultamento illecito di capitali all'estero la loro conseguente sottrazione ad imposizione in Italia.